



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.10.2004
COM(2004) 718 definitivo

2004/0251 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

{SEC(2004)1314}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

1.1. Obiettivi

1.1.1. Garantire un migliore accesso alla giustizia

Un migliore accesso alla giustizia rappresenta uno degli obiettivi chiave della politica UE volta ad istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dove i privati e le imprese non dovrebbero essere dissuasi o scoraggiati dall'esercitare i loro diritti a causa dell'incompatibilità o della complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri. Il concetto di accesso alla giustizia dovrebbe, in questo contesto, includere la promozione dell'accesso ad adeguate procedure di risoluzione delle controversie per i privati e le imprese e non soltanto la possibilità di accedere al sistema giudiziario.

La direttiva oggetto della proposta contribuisce a questo obiettivo agevolando l'accesso alla risoluzione delle controversie attraverso due tipi di disposizioni: in primo luogo, quelle volte a garantire un'efficace relazione tra la mediazione ed i procedimenti giudiziari, istituendo una normativa minima comune nella Comunità relativamente ad un certo numero di aspetti fondamentali della procedura civile. In secondo luogo, fornendo ai tribunali degli Stati membri strumenti efficaci per promuovere attivamente l'utilizzo della mediazione, senza tuttavia rendere la mediazione obbligatoria o soggetta a sanzioni specifiche.

Le disposizioni riguardanti lo svolgimento della mediazione oppure la nomina o il riconoscimento dei mediatori sono state escluse dalla proposta di direttiva. Avuto riguardo alle reazioni al Libro verde del 2002 ed agli attuali sviluppi a livello nazionale, non appare chiaro se la legislazione costituisca la migliore opzione per questo genere di disposizioni. Escludendo invece dalla proposta misure di tipo regolamentare circa il procedimento di mediazione stesso, la Commissione ha cercato di incoraggiare iniziative autonome di regolamentazione e continua a farlo anche attraverso la presente proposta di direttiva.

Nel corso delle consultazioni sul progetto preliminare di questa proposta coloro che hanno risposto hanno sostenuto l'approccio complessivo del progetto circa le questioni affrontate, nonché su quelle escluse da esso. Rispetto al progetto preliminare sono stati effettuati alcuni cambiamenti, soprattutto di natura tecnica, a disposizioni specifiche, spiegati nella sezione 3.

1.1.2. Un'efficace relazione tra mediazione e procedimenti civili

In questa proposta sono state conservate essenzialmente materie che non possono essere adeguatamente affrontate attraverso soluzioni basate sul mercato. Ciò riguarda in particolare norme di procedura civile che possono avere un impatto sull'utilizzo della mediazione così come sulla sua efficacia. L'interazione tra mediazione e procedimenti civili tradizionali può presentarsi in diverse occasioni, ad esempio:

- le parti prendono in considerazione il ricorso alla mediazione immediatamente dopo il sorgere della controversia, come alternativa alla proposizione di azioni civili; se le parti utilizzano la mediazione e non riescono a raggiungere una composizione transattiva, i procedimenti civili vengono instaurati una volta esaurita la mediazione;
- in caso di raggiungimento di un accordo transattivo attraverso la mediazione, nell'eventualità che una delle parti non onori l'accordo stesso, si può comunque intraprendere l'azione civile;
- le parti instaurano procedimenti civili immediatamente dopo il sorgere della controversia, senza aver (ancora) considerato la possibilità della mediazione.

Attualmente l'interazione tra mediazione e procedimenti civili presenta alcuni elementi incerti, dovuti alla mancanza di norme nazionali di procedura o alle discrepanze tra esse, elementi che risaltano con particolare evidenza nelle situazioni che coinvolgono elementi transfrontalieri. Anche se la mediazione sembrerebbe essere il mezzo più idoneo di risoluzione delle controversie in un determinato caso di specie, le parti possono tuttavia optare per un procedimento civile tradizionale proprio in considerazione di queste incertezze. Un quadro giuridico stabile e prevedibile potrebbe contribuire a porre la mediazione su un piede di parità con i procedimenti giudiziari quando i fattori connessi alla specifica controversia giocano il ruolo più significativo per le parti nella determinazione della scelta del mezzo di risoluzione della controversia. Un tale quadro dovrebbe anche prevedere la possibilità per le parti di risolvere la loro controversia attraverso procedimenti giudiziari anche se si è tentata la mediazione.

1.1.3. Promuovere il ricorso alla mediazione

L'importanza dell'aumento del ricorso alla mediazione risiede principalmente nei vantaggi del meccanismo stesso di risoluzione delle controversie: un modo più veloce, più semplice ed economicamente più efficiente di risolvere le controversie, che consente di prendere in considerazione una gamma più ampia di interessi delle parti, con una maggiore possibilità di raggiungere un accordo che sarà rispettato su base volontaria e che preserva una relazione amichevole e sostenibile tra esse. La Commissione ritiene che la mediazione abbia un potenziale inutilizzato come metodo di risoluzione delle controversie e come mezzo di accesso alla giustizia per privati ed imprese.

Il ruolo della Comunità nel promuovere direttamente la mediazione è necessariamente limitato e la sola misura concreta a tal fine contenuta nella proposta è l'obbligo per gli Stati membri di consentire ai tribunali di suggerire la mediazione alle parti. Garantire una relazione efficace tra la mediazione ed i procedimenti giudiziari contribuirà comunque indirettamente a promuovere anche la mediazione.

Il perseguimento degli obiettivi della presente proposta non può aver luogo senza tener anche conto dell'effettiva fornitura dei servizi di mediazione. La questione della qualità della mediazione deve pertanto essere affrontata con le altre previsioni della proposta di direttiva, ed in funzione delle stesse, in quanto la direttiva deve poter operare con un livello sufficiente di fiducia reciproca tra Stati membri in situazioni a carattere transfrontaliero.

1.1.4. La relazione con l'organizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri

Uno dei vantaggi più spesso citati della mediazione è che il suo accresciuto utilizzo possa diminuire la pressione sul sistema giudiziario, con ciò riducendo le lunghe attese nella trattazione delle cause e la possibilità di un risparmio per le finanze pubbliche. Poiché la proposta di direttiva cerca di promuovere il ricorso alla mediazione, essa potrebbe effettivamente avere un impatto positivo in tal senso. Ciò non viene tuttavia perseguito quale obiettivo indipendente, per diverse ragioni. In primo luogo, l'organizzazione del sistema giudiziario è di esclusiva competenza degli Stati membri. In secondo luogo, e cosa più importante, la mediazione ha un valore intrinseco come metodo di risoluzione delle controversie, cui cittadini e imprese dovrebbero avere facile accesso e che merita di essere promosso indipendentemente dalla sua caratteristica di poter alleggerire la pressione sul sistema giudiziario. La Commissione non vede la mediazione come alternativa ai procedimenti giudiziari; essa è piuttosto uno dei diversi mezzi di risoluzione delle controversie disponibile in una società moderna e che può essere il più idoneo per alcuni tipi di controversie, ma certamente non per tutte. Inoltre, si dovrebbe sottolineare che la disponibilità di tali metodi alternativi non può in alcun modo esimere uno Stato membro dal mantenere un sistema legale efficace ed equo che risponda ai requisiti richiesti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale costituisce uno dei pilastri fondamentali di una società democratica.

1.1.5. Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto preliminare di questa proposta è stata condotta nel contesto della strategia politica annuale della Commissione per il 2004. La proposta non è stata selezionata per una valutazione d'impatto estesa. La presente proposta di direttiva è volta ad aumentare l'utilizzo della mediazione nell'UE, il che avrà benefici effetti economici diminuendo i costi delle transazioni per i privati e le imprese, attraverso una risoluzione delle controversie più rapida ed economica. La mediazione può altresì contribuire alla creazione di tendenze economiche e sociali maggiormente sostenibili preservando le relazioni tra le parti all'esito della risoluzione della controversia, in contrasto con gli effetti spesso distruttivi della definizione giudiziale della vertenza. Lo svolgimento della consultazione e le altre fasi preparatorie sono descritte in allegato. In termini di opzioni politiche alternative, la direttiva proposta contiene principalmente norme di procedura civile, e i risultati non potrebbero essere ottenuti utilizzando un altro strumento.

1.2. Base giuridica

L'obiettivo e il contenuto della direttiva proposta ricadono interamente nell'ambito dell'articolo 65 TCE dal momento che essa concerne norme di procedura civile, mentre la disposizione di cui all'articolo 4 sulla qualità e la formazione ha una funzione accessoria rispetto alle altre disposizioni. La direttiva proposta è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno al fine di garantire l'accesso a meccanismi di risoluzione delle controversie a privati ed imprese che esercitano le quattro libertà e al fine di garantire la libertà di fornire e di utilizzare servizi di mediazione.

Come sottolineato nella descrizione degli obiettivi della proposta, la necessità di un'azione comunitaria in questo campo deriva dal bisogno di assicurare la certezza

del diritto nello svolgimento della vertenza indipendentemente dalla presenza di elementi transfrontalieri in una fase o in un'altra. Per garantire un quadro giuridico coerente è pertanto necessario affrontare gli elementi fondamentali dell'intera sequenza di possibili eventi che possono accadere dopo il sorgere della controversia, tenendo presenti tutti gli scenari possibili (successo/fallimento della mediazione, accordi transattivi rispettati da entrambe le parti o meno, ecc.).

Nel contesto dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, l'impatto degli elementi transfrontalieri è potenzialmente più grande rispetto a quello che essi possono esercitare sui procedimenti civili a valenza esclusivamente nazionale, in quanto è necessario considerare i fattori rilevanti al momento della mediazione così come nel momento dell'instaurazione di eventuali procedimenti civili, compreso il fatto che, nel frattempo, tali fattori possono cambiare. Ad esempio, gli elementi transfrontalieri possono derivare dal domicilio o dalla sede dell'impresa di una o entrambe le parti, dal luogo della mediazione o dalla sede del tribunale competente. L'accordo di mediazione può esso stesso essere disciplinato da una normativa diversa da quella che regola la relazione giuridica o contrattuale originaria tra le parti, e il successivo accordo transattivo può essere disciplinato dalla legge di un altro paese terzo. L'accordo transattivo può essere eseguito in un altro Stato membro in conseguenza, ad esempio, del luogo ove si trovano i beni del debitore al momento dell'inizio dell'esecuzione.

In ogni caso, non sarebbe fattibile restringere il campo di applicazione della proposta all'esclusivo fine di rimuovere gli ostacoli creati da elementi transfrontalieri o al fine di facilitare soltanto la risoluzione delle controversie che mostrano elementi transfrontalieri, comunque definiti.

Nella valutazione della adeguatezza della mediazione come metodo di risoluzione delle controversie per una determinata vertenza, gli elementi transfrontalieri costituiscono solo una delle diverse circostanze da tenere in considerazione. Altre circostanze comprendono la natura della controversia e il merito della causa, così come fattori relativi ai costi, ai tempi e alle prospettive di successo. Promuovere la mediazione soltanto in relazione alle controversie che mostrano un elemento transfrontaliero sarebbe pertanto arbitrario e creerebbe un rischio di effetti discriminatori, dal momento che i tribunali suggerirebbero il ricorso alla mediazione ad alcune parti soltanto in relazione al loro luogo di residenza. Una restrizione di questo genere determinerebbe indubbiamente una sostanziale riduzione dell'impatto pratico della proposta di direttiva. Rendere l'applicabilità delle norme di procedura civile contenute nella proposta di direttiva soggetta alla presenza di elementi transfrontalieri potrebbe condurre ad una maggiore incertezza del diritto. Alternativamente, una simile restrizione del campo di applicazione potrebbe devolvere l'applicabilità della direttiva alla volontà delle parti, che potrebbero introdurre elementi transfrontalieri attraverso la scelta di un mediatore o di un tribunale per la controversia al fine di beneficiare delle norme previste dalla direttiva.

La direttiva proposta rappresenterà una parte importante del quadro giuridico relativo ai servizi di mediazione nella Comunità, per quanto concerne la libertà di fornire servizi in un altro Stato membro così come la libertà di fruire di tali servizi. Una limitazione del campo di applicazione condurrebbe alla creazione di due sistemi giuridici paralleli, e forse anche alla predisposizione di standard differenti per quanto riguarda la fornitura e la fruizione dei servizi di mediazione, col rischio di effetti

discriminatori per gli utenti e per i fornitori di tali servizi. Tali effetti vanno contro i principi del mercato interno e gli sforzi della Comunità di semplificazione del quadro giuridico per i privati e le imprese.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'introduzione dello specifico requisito delle implicazioni transfrontaliere invaliderebbe gli obiettivi della direttiva proposta e sarebbe controproducente per il corretto funzionamento del mercato interno. La direttiva deve pertanto applicarsi a tutte le situazioni indipendentemente dalla presenza di elementi transfrontalieri al momento della mediazione o al momento del procedimento giudiziario.

1.3. Sussidiarietà e proporzionalità

Considerata la necessità di certezza del diritto e di prevedibilità nelle situazioni che coinvolgono la relazione tra mediazione e procedimenti civili in presenza di elementi transfrontalieri e la necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno in relazione alla fornitura e alla fruizione di servizi di mediazione, gli obiettivi di questa proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. Le misure adottate a livello comunitario possono essere più efficaci rispetto alle iniziative individuali adottate da ciascun Stato membro, per motivi di coerenza e di predisposizione di alcune norme fondamentali uniformi applicabili in presenza di situazioni transfrontaliere così come ai casi nazionali.

Le disposizioni della proposta sono strettamente limitate a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi. È stata scelta la direttiva come strumento più idoneo dal momento che le disposizioni sono concepite in modo da raggiungere determinati obiettivi lasciando i mezzi appropriati per raggiungere tali obiettivi alla discrezionalità degli Stati membri. La proposta si limita altresì a materie che possono essere esclusivamente regolate dalla legislazione; al contrario, le materie ove siano fattibili soluzioni di mercato sono state escluse dal campo di applicazione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA, CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E COMMENTI SULLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente proposta fornisce ulteriori informazioni su questi argomenti.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, fra l'altro, provvedimenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, necessari per il corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato, in relazione ad un migliore accesso alla giustizia in Europa, gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative.
- (3) Il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale nel 2000, sancendo che l'istituzione di principi fondamentali in questo settore è un passo essenziale verso l'appropriato sviluppo e l'operatività dei procedimenti stragiudiziali per la composizione delle controversie in materia civile e commerciale così come per semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia.
- (4) La Commissione europea ha presentato nel 2002 un Libro verde, prendendo in esame la situazione attuale circa i metodi di risoluzione alternativa delle controversie in Europa e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure per promuovere l'utilizzo della mediazione.

¹ GU C , , p. .

² GU C , , p. .

³ GU C , , p. .

- (5) L'obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell'Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe comprendere l'accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la predisposizione e la fruibilità dei servizi di mediazione.
- (6) La mediazione può fornire una risoluzione conveniente e rapida delle controversie nelle materie civili e commerciali attraverso processi concepiti in base alle necessità delle parti. Gli accordi transattivi raggiunti attraverso la mediazione sono probabilmente eseguiti in misura maggiore volontariamente e più facilmente preservano una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.
- (7) Un quadro normativo, che affronti in particolare gli elementi chiave della procedura civile, è pertanto necessario per promuovere l'ulteriore utilizzo della mediazione e per garantire che le parti che ricorrono ad essa possano fare affidamento su un contesto giuridico certo.
- (8) La presente direttiva dovrebbe riguardare i procedimenti in cui due o più parti della controversia sono assistite da un mediatore allo scopo di raggiungere una composizione amichevole della vertenza, ma esclude procedimenti di natura arbitrale quali appunto l'arbitrato propriamente detto, i reclami all'ombudsman, i reclami dei consumatori, la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia.
- (9) È necessario un minimo grado di compatibilità delle norme di procedura civile per quanto concerne gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione e su come possa essere protetta la riservatezza del mediatore in un eventuale successivo procedimento giudiziario. La possibilità per l'organo giudicante di deferire le parti alla mediazione dovrebbe essere altresì presa in considerazione, pur conservando il principio per cui la mediazione è un procedimento di volontaria giurisdizione.
- (10) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un'alternativa meno efficace rispetto al procedimento giudiziario nel senso che l'esecuzione degli accordi transattivi è lasciata alla buona volontà delle parti. È pertanto necessario garantire che tutti gli Stati membri predispongano una procedura che consenta la conferma dell'accordo transattivo, attraverso una sentenza, una decisione o una dichiarazione di autenticità emessa da un tribunale o da un organismo pubblico.
- (11) Una tale possibilità consentirà di riconoscere ed eseguire un accordo transattivo in tutta l'Unione, ai sensi delle condizioni stabilite dagli strumenti comunitari sul reciproco riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
- (12) Al fine di garantire la fiducia necessaria tra gli Stati membri nel rispetto della confidenzialità, devono essere istituite norme relative alla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione, al riconoscimento e all'esecuzione degli accordi transattivi, all'effettiva qualità dei meccanismi di controllo circa la fornitura dei servizi di mediazione e la formazione dei mediatori.

- (13) Tali meccanismi e misure, che saranno definiti dagli Stati membri e che possono includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato, devono essere volte a preservare la flessibilità del procedimento di mediazione e l'autonomia privata delle parti. La Commissione incoraggia misure di autodisciplina a livello comunitario attraverso, ad esempio, lo sviluppo di un codice europeo di condotta che affronti gli aspetti fondamentali del procedimento di mediazione.
- (14) Nel campo della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato nel 2001 una raccomandazione formale⁴ che stabilisce i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo devono offrire agli utenti. È auspicabile che qualunque mediatore o organizzazione interessata dalla raccomandazione rispetti i principi in essa contenuti. Allo scopo di garantire la diffusione delle informazioni relative a tali organi, la Commissione sta predisponendo una base dati di modelli extragiudiziali di composizione delle controversie che gli Stati membri considerano rispettosi dei principi della raccomandazione.
- (15) La direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, essa cerca di garantire il pieno rispetto del diritto ad un giusto processo riconosciuto dall'articolo 47 della Carta.
- (16) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Ai sensi del principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
- (17) [A norma dell'articolo 3 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e applicazione della presente direttiva. / A norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano parte all'adozione della presente direttiva, che non è pertanto vincolante per questi Stati membri.]
- (18) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non prende parte all'adozione di questa direttiva, e non è pertanto vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione.

⁴ Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 – Obiettivo ed ambito di applicazione

1. L'obiettivo della presente direttiva è quello di facilitare l'accesso alla risoluzione delle controversie promuovendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'efficace relazione tra mediazione e procedimenti giudiziari.
2. La presente direttiva si applica in materia civile e commerciale.
3. Nella presente direttiva, per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- (a) Il termine "mediazione" indica qualunque procedimento, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti della controversia sono assistite da un terzo allo scopo di raggiungere un accordo sulla risoluzione della controversia, indipendentemente dal luogo in cui il procedimento è stato intrapreso dalle parti, suggerito o ordinato da un tribunale o prescritto dalla legge nazionale di uno Stato membro.

Esso non comprende i tentativi messi in atto dal giudice al fine di giungere ad una soluzione transattiva nell'ambito del procedimento giudiziario oggetto della vertenza.

- (b) Il termine "mediatore" indica qualunque terzo che gestisce la mediazione, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalla modalità con cui il terzo è stato nominato o invitato a gestire la mediazione.

Articolo 3 –Deferimento alla mediazione

1. Il tribunale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Il tribunale può, in ogni caso, richiedere alle parti di partecipare ad un incontro informativo sul ricorso alla mediazione.
2. La presente direttiva fa salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca il diritto di accesso al sistema giudiziario, in particolare nelle situazioni in cui una delle parti risiede in uno Stato membro diverso da quello del tribunale.

Articolo 4 – Garanzia della qualità della mediazione

1. La Commissione e gli Stati membri promuovono ed incoraggiano lo sviluppo di un codice di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione, nonché l’ottemperanza al medesimo, sia a livello nazionale che a livello comunitario, nonché qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.
2. Gli Stati membri promuovono ed incoraggiano la formazione dei mediatori allo scopo di consentire alle parti della controversia di scegliere un mediatore in grado di gestire la mediazione in modo efficiente secondo le attese delle parti.

Articolo 5 – Esecuzione degli accordi transattivi

1. Gli Stati membri garantiscono che, su richiesta delle parti, un accordo transattivo raggiunto in seguito ad una mediazione possa essere confermato tramite sentenza, decisione, dichiarazione di autenticità o qualunque altra modalità da un tribunale o da una autorità pubblica che renda l’accordo esecutivo similmente ai provvedimenti giudiziari emessi in base al diritto nazionale, purché l’accordo non sia contrario al diritto europeo e al diritto nazionale dello Stato membro ove la richiesta è presentata.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i tribunali o le autorità pubbliche competenti a ricevere la richiesta di cui al paragrafo 1.

Articolo 6 – Ammissibilità delle prove nei procedimenti civili

1. I mediatori, al pari di ogni altro soggetto coinvolto nell’amministrazione di servizi di mediazione, non devono, nei procedimenti civili, rendere testimonianza o fornire prove in merito alle seguenti circostanze:
 - (a) l’invito di una parte ad intraprendere la mediazione o il fatto che una parte intendesse partecipare alla mediazione;
 - (b) opinioni espresse o suggerimenti di una parte della mediazione rispetto ad una possibile definizione della controversia;
 - (c) dichiarazioni o ammissioni rese da una parte nel corso della mediazione;
 - (d) proposte del mediatore;
 - (e) il fatto che una parte abbia espresso la sua volontà di accettare una proposta di accordo del mediatore;
 - (f) un documento predisposto esclusivamente ai fini della mediazione.
2. Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dalla forma dell’informazione o della prova di cui sopra.
3. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 non può essere ordinata da un tribunale o da un’altra autorità giudiziaria nei procedimenti giudiziari civili e, se

tale informazione è offerta come prova contravvenendo al paragrafo 1, essa deve essere considerata inammissibile. Ciò nonostante, tale informazione può essere comunicata o ammessa come prova

- (a) nella misura in cui essa è necessaria al fine dell'applicazione o dell'esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto quale risultato diretto della mediazione;
 - (b) per superiori considerazioni di ordine pubblico, in particolare se richiesta per assicurare la protezione di minori e per scongiurare un danno all'integrità fisica o psicologica di una persona, oppure
 - (c) se il mediatore e le parti sono d'accordo.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano sia che il procedimento giudiziario sia relativo alla controversia oggetto della mediazione oppure no.
5. Con riferimento al paragrafo 1, la prova che è altrimenti ammissibile nei procedimenti giudiziari non diventa inammissibile in conseguenza del fatto di essere stata adoperata in una mediazione.

Articolo 7 – Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

1. Il decorso di qualsivoglia termine di prescrizione o decadenza rispetto alla controversia oggetto della mediazione è sospeso qualora, successivamente al sorgere della controversia:
- (a) le parti esprimano il loro accordo in merito al ricorso alla mediazione,
 - (b) il ricorso alla mediazione sia ordinato da un tribunale, oppure
 - (c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorga ai sensi del diritto nazionale di uno Stato membro.
2. Quando la mediazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo transattivo, il termine riprende a decorrere a partire dalla data in cui entrambe le parti o il mediatore dichiarano che la mediazione è conclusa o di fatto la abbandonano. Il termine si proroga in ogni caso di almeno un mese dalla data in cui esso ricomincia a decorrere, a meno che si tratti di un termine entro il quale deve essere intrapresa un'azione al fine di evitare che una misura provvisoria o similare cessi di avere effetto o sia revocata.

Articolo 8 – Disposizioni di attuazione

La Commissione pubblicherà le informazioni sui tribunali e le autorità competenti comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 9 - Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° settembre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10 – Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente